

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 35 CCNL 2007

- OBBLIGO DI DENUNCIA delle eccedenze e delle deficienze di cassa riscontrate nella giornata contabile

(esempi: furti, errori di conta, incasso di banconote false, versamento su conto sbagliato seguito da prelievo, negligente o imprudente custodia dei valori)

- OBBLIGO DI RIMBORSO nel termine stabilito dal datore (che può valutare i singoli casi, anche tenendo conto degli importi degli ammanchi), giustificato da INDENNITA' DI CASSA (ART. 44 CCNL)

POLIZZE ASSICURATIVE:

- che coprono i rischi di cassa
- che coprono la responsabilità patrimoniale in senso lato₂ (ad eccezione dei casi di dolo)

CASI PARTICOLARI:

- ❑ *ERRORI DI OPERATIVITA' IN TITOLI O EROGAZIONE DI CREDITI POI RIVELATISI INESIGIBILI* = è controverso se il datore possa chiedere al dipendente un risarcimento derivante dall'errata esecuzione degli obblighi contrattuali (art. 1218 c.c.) trattandosi di errori ascrivibili al rischio d'impresa e spesso accompagnati da una scarsa formazione dei dipendenti
 - ❑ *ERRORI NELLA VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI* = non ricadono sul dipendente se l'azienda non ha dato specifiche direttive
 - ❑ *TITOLI ARGENTINA O AZIONI E OBBLIGAZIONI CIRIO, PARMALAT ECC.* = molti clienti hanno fatto causa alle banche per consulenze viziate da dolo o colpa dei dipendenti, ma la responsabilità di questi ultimi sussiste solo in presenza di oggettive irregolarità operative (ad es. ordini eseguiti in assenza di firma del cliente)
- NOTA BENE: PRASSI AZIENDALI "DISINVOLTE" HANNO VALORE ESIMENTE**

NORMATIVA MIFID

- DIRETTIVE EUROPEE 39/2004 E 73/2006
- REGOLAMENTO 1287/2006 E NORMA NAZIONALE DI RECEPIMENTO D.LGS 164/2007
- DELIBERE CONSOB 16190 E 16191 DEL 29.10.2007 (INTERMEDIARI E MERCATI)

PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI DALLA NORMATIVA MIFID

- l'operatività finanziaria della banca deve essere improntata a criteri di onestà, equità e professionalità
- devono essere date al cliente informazioni corrette
- deve essere effettuata una valutazione di adeguatezza sul cliente tramite questionari (c.d. profilatura)
- i clienti vanno suddivisi in 3 categorie: al dettaglio, professionali (banche, assicurazioni, società finanziarie, agenti di cambio, fondi pensione, imprese che soddisfino almeno 2 dei seguenti requisiti: totale di bilancio pari a Euro 20.000.000; fatturato netto di Euro 40.000.000; mezzi propri per Euro 2.000.000), **controparti qualificate**

PROFILATURA

- analisi del cliente al fine di accertarne:
 - caratteristiche di investimento
 - situazione finanziaria
 - conoscenza ed esperienza in materia
- scopo: offrire servizi adeguati e mirati
- o necessaria per: operazioni in prodotti finanziari complessi (opzioni, swaps, derivati, warrants futures ecc.)
- o superflua per: mera esecuzione di operazioni di iniziativa del cliente riguardanti prodotti non complessi (obbligazioni, fondi d'investimento, azioni quotate sui mercati non regolamentati, strumenti finanziari sul mercato monetario)

OBBLIGHI INFORMATIVI

- sulla banca
- sulle modalità di gestione degli investimenti
- sui singoli prodotti finanziari
- sui loro costi ed oneri
- sulle modalità di reclamo
- sull'esecuzione delle operazioni (rendicontazione periodica)

LE INFORMAZIONI DEVONO ESSERE
CHIARE, CORRETTE E NON FUORVIANTI;
QUELLE PUBBLICITARIE DEVONO ESSERE
RICONOSCIBILI COME TALI

ART. 37 CCNL 2007

Il dipendente che sia stato sottoposto ad azione penale ha l'obbligo di segnalare la circostanza al datore di lavoro (che può valutare un eventuale licenziamento sulla base delle risultanze del procedimento) anche se il reato non attiene al rapporto lavorativo

ART. 38 CCNL 2007

accollo a carico della banca delle spese legali sostenute dal dipendente in caso di azione penale promossa per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, nel rispetto delle disposizioni operative della banca

(prassi: da anticipazione a rimborso)

ART. 39 CCNL 2007

- il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso i terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali
- la stessa assicurazione deve riguardare tutti i dipendenti che a causa del tipo di mansioni svolte sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso i terzi

ESCLUSIONE: CASI DI COLPA GRAVE E DOLO
(discrepanza con l'art. 5 della legge 190/1985, che parla di colpa in senso lato)

PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO (Roma, 16 giugno 2004)

PUNTO 11 sul personale addetto alla vendita dei prodotti finanziari:

- ai dipendenti devono essere fornite regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nelle relazioni con la clientela, anche per quanto attiene alla propensione al rischio del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto (anticipazione della normativa MIFID) = formazione specifica e specialistica
- assistenza legale ed esclusione di sanzioni disciplinari verso i dipendenti che abbiano agito nel rispetto delle istruzioni ricevute

CODICI ETICI

molte banche se ne sono dotate, con carattere più filosofico (Unicredit, Unipol) o disciplinare (Sai Fondiaria); in ogni caso, richiamano le sanzioni disciplinari previste dal CCNL

PAROLE D'ORDINE:

- creare valore per gli azionisti
- concorrenza
- sviluppo delle persone
- non discriminazione
- attenzione al cambiamento
- centralità del cliente
- gioco di squadra